



Società Canottieri Ravenna 1873

Stella d'Oro al Merito Sportivo

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

della

"Associazione Sportiva Dilettantistica

Società Canottieri Ravenna 1873"

Anno 2024

La “Società dei Canottieri”, divenuta successivamente “Società Canottieri Ravenna 1873”, venne fondata a Ravenna il 1° settembre 1873 da un gruppo di “rematori” animati dall’avvocato e professore Alessandro Mascanzoni, primo Presidente del sodalizio.

Oltre ad essere inizialmente dedita al canottaggio e al nuoto la Società si occupava anche di salvamento tanto che nell’aprile 1876 stabilì di promuovere una locale rappresentanza della “Società italiana di soccorso ai naufraghi” per poi erigere in Porto Corsini una stazione di salvamento.

La Società stabilì la sua prima sede nella zona della Darsena.

*La Società dei Canottieri codifica i propri principi e finalità in una “Tavola” che si compone di sei capitoli; quello di apertura recita testualmente: **“La Società dei Canottieri ha il solo ed unico scopo di congiungere al divertimento l’attività fisica quale potente mezzo di sviluppo intellettuale e di energia morale: cerca quindi per quanto è in lei il maggiore perfezionamento nel remare, nel nuotare ed in ogni altro esercizio congenere”.***

Ancora oggi, limitatamente alla pratica del canottaggio, questi stessi valori ispirano l’attività della Società rivolta ai giovani del nostro territorio.

INDICE

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Sede e colori sociali

Art. 3 – Corrispondenza

Art. 4 – Oggetto

Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 – Riconoscimento a fini sportivi

5.2 – Certificazione

Art. 6 – Durata

Art. 7 – Associati

Art. 8 – Quote Associative

Art. 9 – Diritti degli Associati

Art. 10 – Doveri degli Associati

Art. 11 – Decadenza degli Associati

11.1 – Recesso

11.2 – Esclusione

Art. 12 – Organi Associativi

Art. 13 – Assemblea degli Associati: Convocazione e funzionamento

13.1 – Procedimento per l'elezione degli Organi Associativi e per i casi di votazione a scrutinio segreto

13.2 – Modalità di candidature

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

15.1 – Modifiche statutarie

Art. 16 – Presidente

Art. 17 – Vicepresidente

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Art. 19 – Revisore Unico

Art. 20 – Presidente Onorario

Art. 21 – Decadenza degli Organi Associativi

Art. 22 – Obblighi di comunicazione

Art. 23 – Bilancio

Art. 24 – Patrimonio

Art. 25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

Art. 27 – Provvedimenti disciplinari

Art. 28 – Clausola compromissoria

Art. 29 – Norma di rinvio

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

L'Associazione Canottieri Ravenna 1873 è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro con la denominazione di

"Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Ravenna 1873"

di seguito anche indicata semplicemente "ASD".

L'ASD, con sede legale nel comune di Ravenna (RA), esiste già di fatto ed è attiva dal 1° settembre 1873, è affiliata dal 1967 alla Federazione Italiana Canottaggio e ha personalità giuridica.

L'ASD è assolutamente apolitica, non persegue e non deve perseguire fini speculativi. Possono esserne Associati solo persone di indiscussa probità ed onorabilità.

L'ASD conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Canottaggio cui è affiliata.

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 – Sede e Colori sociali

L'ASD ha la propria sede legale nel Comune di Ravenna (RA), Località Marina di Ravenna, Via Marinara n. 57/59.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso Comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro regolarmente depositati presso la Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Ravenna 1873" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4 – Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica del CANOTTAGGIO, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica del CANOTTAGGIO.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli Associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- a) attività ricreative riservate agli Associati e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- b) manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 – Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

5.2 - Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Associati

Art. 7 – Associati

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Associati.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere Associati tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle Assemblee.

La domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni

dell'Associato minorenni.

Agli Associati è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

Gli Associati che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di Associato si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. In questa materia il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile e non è tenuto a dare giustificazione alcuna al richiedente non ammesso.

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

L'Associato dimissionario potrà chiedere di essere riammesso soltanto decorsi 2 (due) anni dalla presentazione delle proprie dimissioni.

Gli Associati possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) **Ordinari:** sono gli Associati ammessi all'ASD con le prescritte modalità.
- b) **Benemeriti:** sono Associati Ordinari che nel corso di una lunga appartenenza all'ASD hanno acquisito particolari benemeritenze per l'opera faticosa, generosa e disinteressata svolta a favore della stessa ASD. Sono nominati a maggioranza per alzata di mano dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- c) **Senatori:** sono Associati Ordinari con almeno 40 (quaranta) anni di ininterrotta anzianità quali Associati Ordinari.
- d) **Studenti:** sono Associati Ordinari, atleti dell'ASD che appartengono alla squadra agonistica e che sono iscritti all'università. Il riconoscimento della qualifica di Associato Studente deve essere chiesto dall'interessato e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tale categoria potrà essere riconosciuta non oltre l'anno sociale in cui lo studente compie il ventisettesimo anno di età.
- e) **Onorari:** sono coloro che, anche se non associati, vengono associati, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea Ordinaria assunta a maggioranza per alzata di

mano per aver acquisito eccezionali meriti verso l'ASD sportivi e non, o eminenti titoli di prestigio personale; non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

f) **Associati Atleti:** sono i tesserati presso la Federazione Italiana Canottaggio ammessi dal Direttore Sportivo alla pratica del canottaggio a livello agonistico con i colori dell'ASD e che, qualora ne facciano espressa domanda e avendone i requisiti, sino accettati dal Consiglio Direttivo.

g) **Associati Assenti:** Il Consiglio Direttivo potrà, a suo giudizio, qualificare quali Associati Assenti, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per 1 (un) anno, quegli Associati che fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione.

I Familiari di Associati (coniuge, convivente e figli minori) sono ammessi alla frequenza delle sedi dell'ASD nelle modalità sancite come da regolamenti. Per poter utilizzare le strutture sportive dovranno corrispondere una quota di frequenza che, in misura agevolata, viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Quote Associative

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo e i termini di pagamento delle quote annuali associative per tutte le categorie di Associati.

L'Assemblea degli Associati può deliberare una quota ingresso che l'Associato dovrà versare al momento dell'ammissione.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite agli Associati, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 – Diritti degli Associati

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti gli Associati anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali ove abbiano la prescritta anzianità sociale.

Non è possibile alcuna differenza tra gli Associati, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: Associato onorario, Associato benemerito, etc.

Gli Associati hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni Associato ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di Associati minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- c) candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età e alla anzianità prescritta dallo Statuto;
- d) frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dall'Associato decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria degli Associati, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 – Doveri degli Associati

Gli Associati, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti e il Codice Etico dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati non debbono assumere iniziative che possano pregiudicare il buon nome o danneggiare l'immagine dell'ASD e non debbono svolgere attività o assumere iniziative che in

qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dagli organi competenti.

Tutti gli Associati debbono cooperare affinché la vita dell'ASD si svolga in modo armonico, sereno ed amichevole.

Eventuali comportamenti difforni dovranno essere prontamente segnalati al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

Art. 11 – Decadenza degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 – Recesso

L'Associato è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

L'Associato è obbligato a versare le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa, quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'Associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'Associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'Associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui all'art. 27.

L'Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Organi Associativi

Art. 12 – Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore unico.

Art. 13 – Assemblea degli Associati: Convocazione e funzionamento

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere **ordinaria o straordinaria**.

All'Assemblea partecipano tutti gli Associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative, è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro con maggiore anzianità sociale del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati **straordinaria** deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli Associati che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo

Comune.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione dell'**Assemblea ordinaria** deve essere inviato agli Associati utilizzando la e-mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli Associati minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato purché munito di delega scritta, compilata e consegnata secondo le modalità riportate in convocazione; ogni Associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli Associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea **ordinaria** delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea **straordinaria** delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in Assemblea.

Per la sola ipotesi di Assemblea **straordinaria** avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione per la delibera, come da disposizioni dell'art. 21 c.c. occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere con

maggiore anzianità sociale.

Il Presidente di Assemblea è assistito da un segretario, da lui designato, che redige il verbale dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente delle Assemblee dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'Assemblea sarà affisso entro 30 (trenta) giorni lavorativi all'Albo Sociale ove resterà per almeno 20 (venti) giorni.

13.1 – Procedimento per l'elezione degli Organi Associativi e per i casi di votazione a scrutinio segreto

Su proposta del Presidente uscente l'Assemblea incarica, a maggioranza per alzata di mano, un Presidente di Assemblea che deve essere scelto tra i non candidati ad alcuno degli Organi Associativi, il quale ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne gestisce lo svolgimento ed è assistito da un Segretario, da lui designato.

Il Segretario provvede a redigere e sottoscrivere il verbale dell'Assemblea che, controfirmato dal Presidente di Assemblea, sarà affisso entro 30 (trenta) giorni lavorativi all'Albo Sociale ove resterà per almeno 20 (venti) giorni.

Il Presidente di Assemblea provvede anche alla nomina di tre Scrutatori tra gli Associati presenti, non candidati ad alcuno degli Organi Associativi in caso di Assemblea elettiva, che lo coadiuvano nello spoglio e scrutinio delle schede votate.

Dall'avvenuto invio agli Associati della convocazione per l'Assemblea, il Consiglio Direttivo deve

procedere, a suo piacimento e per chiamata diretta, all'individuazione di tre Associati, tra quelli non candidati alle nuove cariche associative in caso di Assemblea elettiva, per la costituzione della "Commissione Verifica Poteri" che, il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, predisporrà la lista degli Associati con diritto al voto. Il giorno successivo tale lista sarà messa a disposizione del Presidente di Assemblea, appena designato.

Qualora il numero dei candidati per gli Organi Associativi risultasse inferiore a quello necessario per la copertura minima dei consiglieri previsti dallo Statuto, l'Assemblea elettiva potrà ugualmente legittimare, con votazione a maggioranza semplice espressa per alzata di mano, lo svolgimento e l'esito delle votazioni in attesa di surrogare i posti rimasti vacanti a condizione che questi ultimi siano meno della metà dei posti previsti per la composizione del Consiglio Direttivo. In caso contrario dovrà essere convocata un'altra Assemblea.

13.2 – Modalità di candidature

Ciascun Associato, avendone le caratteristiche prescritte dal presente Statuto, può avanzare la propria candidatura soltanto per uno degli Organi Associativi di cui all'art. 12.

Le candidature devono essere depositate in Segreteria e pubblicate sull'Albo Sociale dal giorno della convocazione dell'Assemblea a non meno di 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;

- b) elegge a scrutinio segreto il revisore unico;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- d) delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria:

- a) per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- b) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

15.1 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da una lista sottoscritta da almeno il 40% (quaranta per cento) degli Associati aventi diritto di voto.

Le modifiche proposte dovranno essere inviate insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea a tutti gli Associati preferibilmente via posta elettronica e successivamente inviate in copia al Notaio designato.

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione, a maggioranza per alzata di mano, articolo per articolo. Nel caso di modifica e/o revisione di oltre la metà degli articoli dello Statuto vigente, l'Assemblea può deliberare di procedere ad un'unica votazione per l'approvazione complessiva di tutte le modifiche proposte. Eventuali diversi iter procedurali per gestire la discussione e la votazione potranno essere proposti all'Assemblea dal Presidente di Assemblea e sottoposti a votazione a maggioranza per alzata di mano.

Art. 16 – Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione dura in carica 4 (quattro) anni. Il Presidente è eleggibile tra gli Associati con un'anzianità ininterrotta di almeno 5 (cinque) anni, salvo la deroga per gli Associati Onorari (Associati/Presidente), per i quali non è richiesta alcuna anzianità.

Art. 17 – Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo con un'anzianità ininterrotta di almeno 3 (tre) anni, dura in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati con un'anzianità ininterrotta di almeno 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano l'anzianità richiesta.

Gli Associati membri del Consiglio Direttivo non possono essere associati o ricoprire cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, non possono inoltre ricoprire cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle medesime DSA, EPS, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non

colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dallo Statuto il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
- c) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati secondo le modalità di cui all'art. 13;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione o disciplinari verso gli Associati di cui all'art. 27;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- g) determinare annualmente l'importo e i termini di pagamento delle quote annuali associative per tutte le categorie di Associati e proporre all'Assemblea eventuali contributi straordinari e/o l'istituzione/abolizione di una tassa d'iscrizione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espresso invito e con funzione esclusivamente consultiva, senza diritto di voto, persone anche non associate per riferire su attività

e/o incarichi a loro affidati.

Art. 19 – Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non Associati, iscritti nell'albo dei revisori legali.

Art. 20 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato, a maggioranza semplice per alzata di mano, dall'Assemblea Ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali per il progresso dell'ASD nelle sue varie attività nonché di particolare opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport o di eminenti titoli di prestigio personale.

Per tale carica può essere proposto qualsiasi cittadino italiano o straniero di ambo i sessi, anche non Associato dell'ASD.

Art. 21 – Decadenza degli Organi Associativi

I titolari degli Organi Associativi decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'Organo

Associativo.

Art. 22 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 23 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione Assembleare. Ogni Associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere a tale scopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalla eventuale quota di ingresso determinata dall'Assemblea degli Associati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Associati, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti,

dai premi e dai trofei vinti.

Art. 25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Provvedimenti disciplinari

Qualsiasi provvedimento disciplinare può essere inflitto soltanto se all'Associato, con le formalità di rito, siano stati preventivamente contestati i fatti addebitatigli e sia stato sentito in merito agli stessi o se sia rimasto senza effetto l'invito all'uopo rivoltogli.

Appena venuto a conoscenza, di fatti passibili di provvedimenti anche di carattere amministrativo, il Consiglio Direttivo apre un procedimento disciplinare contestando per iscritto all'Associato i fatti addebitati e le norme violate con invito a comparire innanzi a sé per esporre le proprie ragioni.

Salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità nei quali il Consiglio Direttivo può, contemporaneamente alla contestazione scritta, procedere alla sospensione cautelare dell'Associato dalla frequenza, nessuna sanzione può essere comminata senza l'audizione dell'interessato. La mancata comparizione di questi, a meno che non sia dovuta ad un legittimo e

documentato impedimento, consente al Consiglio Direttivo l'emissione di ogni provvedimento.

Il Consiglio Direttivo, ai fini dell'accertamento dei fatti, ha facoltà di esaminare tutti gli atti e documenti ritenuti utili, di ottenere copia di essi, di sentire testimoni e di assumere tutti i mezzi istruttori che le circostanze impongono.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e/o dai membri del Consiglio Direttivo presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, redatte per iscritto e sottoscritte da tutti i partecipanti ad esse, sono prese a maggioranza.

Le decisioni sono immediatamente esecutive.

L'Associato che è stato destinatario di provvedimento può chiedere la revisione della decisione con ricorso da sottoporre all'Assemblea degli Associati mediante istanza al Presidente dell'ASD a mezzo lettera raccomandata da inviare entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'Associato irrispettoso, inadempiente o contravventore delle norme dello Statuto o del Regolamento o del Codice Etico è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) sospensione cautelare
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dall'ASD;
- e) decadenza.

Il **richiamo verbale** consiste in un rimprovero rivolto verbalmente o per iscritto secondo le circostanze del caso, senza formalità di procedura, all'Associato che abbia commesso trasgressioni di non grave entità.

Se il richiamo verbale è rivolto dal Presidente dell'ASD o da un Consigliere o dal Direttore Sportivo, sarà annotato dal Consiglio Direttivo nel primo verbale utile e successivamente inserito nel Registro dei Provvedimenti Disciplinari.

La **sospensione cautelare** è inflitta dal Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di imputazione

dell'Associato per delitti dolosi o, su segnalazione del Direttore Sportivo, per comportamenti scorretti posti in essere dagli Associati Atleti. La sospensione cautelare può assumere carattere d'urgenza per fatti e/o azioni di notevole gravità rilevati dal Direttore Sportivo che ne può disporre l'immediata applicazione chiedendone la coeva conferma al Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi sull'accaduto con immediatezza con propria delibera.

La **sospensione temporanea**, non superiore a 6 (sei) mesi, è inflitta dal Consiglio Direttivo nei casi di trasgressioni gravi quando, per le particolari circostanze del fatto, non si ritenga di disporre la sanzione della esclusione. Durante il periodo di sospensione è interdetto all'Associato l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

L'**esclusione** dall'ASD è inflitta dal Consiglio Direttivo nei casi di indegnità, per fatti e/o azioni di notevole gravità che arrechino danno e risultino lesive dell'immagine dell'ASD, determinando situazioni incompatibili, per la regolare e pacifica vita sociale, con l'ulteriore appartenenza dell'Associato all'ASD e per tutte le cause descritte nell'art.11.2.

La **decadenza** può essere inflitta dal Consiglio Direttivo nel caso di Associato colpito da condanna penale per delitto doloso o condannato per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato.

Art. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'Associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'Associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento

originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Ravenna e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Sono salve le norme inderogabili di legge e pertanto ogni qualsivoglia clausola che possa essere ritenuta in contrasto con norme inderogabili di legge dovrà ritenersi come non apposta o sostituita dalle norme inderogabili di legge.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 25 novembre 2023, registrato regolarmente a Faenza il 30 novembre 2023 al nr. 3940 serie 1T.